Causa 130/86

Emmanuel Du Besset
contro
Consiglio delle Comunità europee

Ordinanza della seconda sezione della Corte del 23 settembre 1986 2619

Massime dell'ordinanza

1. *Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Natura obbligatoria — Candidati al pubblico impiego comunitario*
   (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

2. *Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Reclamo non ancora respinto — Irricevibilità*
   (Statuto del personale, art. 91, n. 2)

3. *Procedura — Spese — Art. 70 del regolamento di procedura — Campo d'applicazione « ratione personae »*
   (Regolamento di procedura, art. 70)

ORDINANZA DELLA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE
23 settembre 1986 *

Nella causa 130/86,

Emmanuel Du Besset, con l'avv. D. Delafon, del foro di Grenoble, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sig.ra Koller, 3, rue des Arquebusiers,

ricorrente,

contro

* Lingua processuale: il francese.

Consiglio delle Comunità europee, con l'avv. D. Lagasse, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Käser, direttore del servizio giuridico dalla Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento:

— della decisione cui fa tacitamente riferimento una lettera del 7 maggio 1986 e con la quale l'autorità che ha il potere di nomina rifiuta di offrire un posto al ricorrente,

— della decisione cui fa espressamente riferimento detta lettera 7 maggio 1986 e con la quale veniva respinta la domanda del ricorrente intesa alla proroga della validità dell'elenco degli idonei stabilito in esito al concorso Consiglio/A/184,

— di tutte le nomine a posti di amministratore decise a seguito del concorso Consiglio/A/184,

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori K. Bahlmann, presidente di sezione, O. Due e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: P. Heim

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1 Con atto depositato in cancelleria il 19 maggio 1986, il sig. Du Besset ha proposto a questa Corte un ricorso inteso all'annullamento di varie decisioni del Consiglio.

2 Avendo superato la prova del concorso Consiglio/A/184, il ricorrente era stato iscritto nell'elenco degli idonei stabilito nel 1980 in esito a detto concorso. La validità di tale elenco veniva prorogata fino al 1° aprile 1986. Ripetutamente, l'ultima volta in data 20 marzo 1986, il ricorrente segnalava al Consiglio che egli rimaneva candidato ad un posto.

3 Con lettera 7 maggio 1986, l'autorità che ha il potere di nomina informava il ricorrente della sua decisione di non prorogare ulteriormente la validità di detto elenco degli idonei. In sostanza, il ricorrente impugnava il rifiuto di offrirgli un posto e, in subordine, la decisione di non prorogare la validità dell'elenco degli idonei, come risulta da detta lettera 7 maggio 1986.

4 Il 16 luglio 1986, il ricorrente presentava all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo precontenzioso ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale delle Comunità europee.

5 Con domanda incidentale, presentata ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura, il Consiglio ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità ed ha chiesto alla Corte di statuire su tale punto senza impegnare la discussione sul merito. Al riguardo esso fa valere che il ricorso non era stato preceduto da un reclamo che avesse costituito oggetto di una decisione negativa, espressa o tacita.

6 Il ricorrente replica sostenendo che le disposizioni degli artt. 90 e 91 dello statuto non devono trovare applicazione nella fattispecie, poiché egli non è né dipendente né attualmente candidato ad un concorso.

7 Tale argomento del ricorrente non può essere accolto. Dalla costante giurisprudenza della Corte risulta infatti, che gli artt. 90 e 91 dello statuto riguardano non solo i dipendenti in servizio, ma anche i candidati ad un impiego (vedasi sentenza 23 ottobre 1975, cause da 81 a 88/74, Marenco, Racc. pag. 1247). Il ricorrente non ha perduto la sua qualità di candidato, a causa della mancata proroga della validità dell'elenco degli idonei. Dato che l'atto recante pregiudizio al ricorrente proviene dall'autorità che ha il potere di nomina, il ricorso contro tale atto dev'essere obbligatoriamente preceduto da un reclamo precontenzioso che abbia costituito oggetto di una decisione espressa o tacita, di rigetto. Questa procedura ha lo scopo di consentire all'amministrazione di riesaminare l'atto criticato. Un ricorso proposto prima che sia terminato il procedimento precontenzioso è irricevibile, in quanto prematuro, a norma dell'art. 91, n. 2, dello statuto.

8 Poiché il fascicolo contiene tutti gli elementi necessari per statuire in cognizione di causa non è sembrato opportuno sentire le difese orali delle parti.

Sulle spese

9 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, ai sensi dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dall'istituzione rimangono a carico di queste. Tale norma si applica a tutti gli interessati ai sensi dell'art. 90 dello statuto.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione),

statuendo a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura,

sentito l'avvocato generale,

ordina:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Così fatto e disposto a Lussemburgo il 23 settembre 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della seconda sezione

K. Bahlmann